

IN SINTESI

*La crescente necessità di richiedere apporti ai soci, a seguito della crisi economica, rende opportuno un riepilogo aggiornato delle regole fiscali da applicare in presenza di finanziamenti fruttiferi e infruttiferi.*

L'articolo 45, comma 2, del TUIR stabilisce una presunzione di percezione di interessi sulle somme date a mutuo, per un importo calcolato al tasso legale di cui all'articolo 1284 del C.C.. La presunzione può essere vinta, stabilendo una differente misura, ed eventualmente l'infruttuosità, mediante un atto scritto tra socio e società, il quale dovrà avere data certa per essere opponibile al fisco.

Se il contratto di finanziamento nulla prevede con riguardo alla liquidazione degli interessi, il pagamento si considera effettuato al termine di ogni anno.


Se il finanziatore è una persona fisica le società eroganti devono applicare la ritenuta d'acconto del 20%. Non si applica la ritenuta se il finanziatore è una società.

Gli interessi sostenuti sui finanziamenti dei soci sono ordinariamente deducibili dal reddito delle società debtrici. Se la società mutuataria è un soggetto Ires, gli interessi in esame si deducono, unitamente a tutti gli altri oneri finanziari, secondo le regole del TUIR.

Il contratto di finanziamento soci, se redatto per scrittura privata, va registrato in termine fisso, applicando l'imposta del 3%.

Nel caso di contratto redatto per scambio di corrispondenza, l'imposta del 3% è dovuta solo in caso d'uso. Se il socio mutante è una società, e sono previsti interessi, il contratto rientra in ambito Iva ed esso, comunque formalizzato, sconta l'imposta solo in caso d'uso e in misura fissa.

Il socio mutuante e la società mutuataria possono peraltro stabilire, purché ciò risulti dal contratto scritto, la infruttuosità del prestito e tale patto assume piena valenza fiscale



Se il socio è una società titolare di reddito di impresa, la pattuizione di infruttuosità del prestito deve essere opportunamente motivata (soprattutto se la società erogante è a sua volta indebitata e sostiene oneri finanziari) onde evitare contestazioni di antieconomicità. Si tratterà della finalità di sostenere economicamente la partecipata, consentendole di sviluppare al meglio la propria attività, con ciò valorizzando la partecipazione posseduta